*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 106° — Numero 254

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 9 ottobre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 9 OTTOBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **« Alfe », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1965. — **Società Stabilimenti Sangone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1965. — **« Ceat Gomma », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1965. — **« Montecatini » - Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1965. — **Ditta Giovan Battista Mancini, società per azioni, in Sora:** Rimborso di obbligazioni. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1965. — **« Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti » (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito L. 80.000.000 sorteggiate il 23 settembre 1965. — **« Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti » (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito L. 120.000.000 sorteggiate il 23 settembre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 21 settembre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 21 settembre 1965. — **SO.DI.GAS - Società Distribuzione Gas, Società per azioni, in Milano:** Avviso agli obbligazionisti. — **Comune di Napoli:** 85ª estrazione - Buoni a premio « Città di Napoli », effettuata il 1° luglio 1965. — **Cotonificio Vittorio Olcese, Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1965. — **I.T.V.P. - Istituto Terapeutico Villa Panorama, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1965. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, società per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1965. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1965. — **« Snia-Viscosa » - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 27 settembre 1965. — **F.lli Morando, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Distilleria Canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1965. — **S.R.I.B.E.G. - Società Ricca - Imbottigliamento Bevande Gassate, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1965. — **S.A.V.A.S. - Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C., in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1965. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1965. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1965. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1965. — **S.A.P.C.A.R. - Società Azionaria Piemontese Commercio Automobili Ricambi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1965. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1965. — **C.A.T.T.A.N.E.O. - Costruzioni Avvolgibili Tapparelle Tende Accessori Nuovi Elementi Oscuranti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1965. — **« Sobrero-Est », società per azioni, in Gassino Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1965. — **Gestioni & Partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1965. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1956 sorteggiate il 27 settembre 1965. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1959 sorteggiate il 27 settembre 1965. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1959 sorteggiate il 20 settembre 1965. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1948 sorteggiate il 20 settembre 1965. — **Carrara e Matta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1965. — **Società Trezza, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1965. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1955 sorteggiate il 4 ottobre 1965. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1952 sorteggiate il 4 ottobre 1965. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1965. — **Cotonificio Valle Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1965. **Shell Italiana, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1965. — **Esso Standard Italiana, già Standard Italo Americana Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1965. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1965. — **Cotonificio Fratelli Bell'Acqua, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1965. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I.-Sider 5,50 % 1953-1972 sorteggiate il 28 settembre 1965.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale, effettuata il 1° ottobre 1965.

**(7363)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle serie speciali 4,50 % di credito comunale « Città di Palermo », 5 % di credito comunale « Città di Roma » e 5,50 % « Ricostruzione edilizia », effettuata il 1° ottobre 1965.

**(7368)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1965, n. **1117.**

**Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non può superare lire 20 milioni.

Art. 2.

Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'articolo 1.

Art. 3.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione.

Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1965, n. **1118.**

**Sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituire una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto V), lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

Art. 2.

I filati di lana e i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione

con l'applicazione delle aliquote previste al punto V), lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art. 3.

Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato *A* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

| | | |
|---|---|---|
| 645 | Lane in massa . . . . . . . . | 7,80 % |
| ex 646 | Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria . . . . . . . . . . . | 7,80 % |
| 647 | Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti . . . | 7,80 % |
| 648 | Cascami di lana e di peli fini, puri o misti . . . . . . . . . . | 7,80 % |
| 649 | Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti . . . . . . . . . . | 7,80 % |
| 650 | Lane e peli, cardati o pettinati . . | 7,80 % |
| 757 | Stracci (avanzi, ritagli, e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili allo uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi . . . . . . . | 4,00 % |

Art. 4.

L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nello Stato o importate dall'estero da imprese esercenti attività diverse dalla produzione di filati.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza per gli acquisti nello Stato o alla Dogana per l'importazione dall'estero, l'attività da esso esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui la attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di Amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa.

Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato od importate dall'estero in esenzione dall'addizionale speciale, a norma dei precedenti commi, vengano vendute ad imprese esercenti la produzione di filati, le acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, corrispondere l'addizionale stessa sul prezzo di acquisto mediante emissione di fattura od altro equivalente documento.

Art. 5.

Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente art. 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste dalla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

*a*) prodotti di cui all'art. 12, lettera *b*), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 2,70 %;

*b*) prodotti elencati nella tabella allegato *B* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 3,80%;

*c*) prodotti elencati nella tabella allegato *C* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 5 %.

Le dette aliquote sono ridotte alla metà per i prodotti tessili costituiti da materie prime provenienti da stracci; si considerano come tali i prodotti il cui prezzo o valore sia inferiore a lire mille per chilogrammo.

In ogni caso, le aliquote di cui ai precedenti commi vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime non laniere effettivamente contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

Le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione all'esportazione, si applicheranno a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto stesso avrà cessato di avere efficacia.

Art. 6.

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, la trasposizione delle voci delle cessate tariffe doganali, riportate nei provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata, nelle corrispondenti voci delle nuove tariffe dei dazi doganali d'importazione e delle loro modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 69.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1965.

**Nomina del presidente del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzioni di case per lavoratori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori e alla nomina del presidente del Comitato stesso;

Considerato che il dott. Alfredo Fragomeni, presidente del suddetto Comitato, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per i lavori pubblici ha designato per lo stesso incarico il dott. Elio Capodaglio;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del dott. Alfredo Fragomeni e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Alfredo Fragomeni dalla carica di presidente del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzioni di case per lavoratori.

Art. 2.

Il dott. Elio Capodaglio è nominato presidente del Comitato suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(7366)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1965.

**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 23028 del 14 agosto 1965, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1965;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965 e 4 giugno 1965, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1965, ai minimi di retribuzione, spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

| | | |
|---|---|---|
| portieri | L. | 30,48 |
| addetti alle pulizie | » | 28,60 |

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

| | | |
|---|---|---|
| portieri | L. | 26,20 |
| addetti alla pulizia | » | 24,60 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1965

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(7240)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1965.

**Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Visto l'atto del notaio dott. Ferruccio Sansa di Belluno, del 18 febbraio 1965, n. 655 di repertorio, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, previsto dall'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, numero 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

Visto lo statuto del Consorzio suddetto annesso all'atto surrichiamato come allegato *L;*

Vista la deliberazione in data 31 luglio 1965, con la quale, in relazione alle richieste di emendamenti proposte dal Ministero dell'industria e commercio di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, sono state apportate dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno alcune modifiche allo statuto già adottato;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno previsto dall'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, numero 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1965

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
LAMI STARNUTI

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

---

**Statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, adottato dagli Enti costitutori per atto notarile 18 febbraio 1965, n. 655 di rep., notaio Sansa di Belluno e modificato con deliberazione dell'assemblea in data 31 luglio 1965.**

Art. 1.

E' costituito, con sede legale in Longarone, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, previsto dal secondo comma dell'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Fanno parte del Consorzio:

*a)* la provincia di Belluno;

*b)* la Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

*c)* il Consorzio dei Comuni appartenenti al Bacino imbrifero montano del Piave della provincia di Belluno;

*d)* i comuni di Longarone e Castellavazzo;

*e)* l'Associazione di operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Belluno (A.S.I.B.).

Saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio i Comuni della provincia di Belluno territorialmente interessati alle sedi di agglomerazione che verranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, in base al piano comprensoriale per la detta Provincia di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Possono inoltre far parte del Consorzio altri enti sia pubblici sia di natura privata, che siano interessati alla ricostruzione delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont ed allo sviluppo economico e sociale del comprensorio indicato al precedente comma.

Art. 2.

Il Consorzio ha la durata di anni trenta, che può essere prorogata alla scadenza.

Art. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di realizzare il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, previsto dall'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Il comprensorio territoriale del Consorzio, in sede di prima attuazione, sarà costituito dalle sedi di agglomerazione dei comuni di Longarone e Castellavazzo, che saranno determinate ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1321, concernente norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Spetta al Consorzio provvedere all'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate alle sedi di agglomerazione industriale, nonchè alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse e alla loro destinazione in base ai piani di assegnazione da sottoporre alla approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, tenendo in considerazione le istanze delle aziende distrutte o comunque danneggiate compatibilmente con le esigenze di una razionale sistemazione delle aziende richiedenti in ciascuna sede di agglomerazione.

Inoltre il Consorzio delibera sui progetti presentati dalle nuove imprese che chiedono di insediarsi nel nucleo di industrializzazione ai sensi dell'art. 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e li sottopone al Ministero dell'industria e del commercio per l'assegnazione del contributo e del finanziamento previsti alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo.

Il Consorzio può assumere qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, compresa la facoltà di contrarre mutui e di effettuare ogni altra operazione finanziaria.

Art. 4.

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei partecipanti.

I conferimenti saranno effettuati nella seguente misura:

| | |
|---|---|
| Provincia di Belluno | L. 5.000.000 |
| Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno | » 5.000.000 |
| Consorzio dei Comuni appartenenti al Bacino imbrifero montano del Piave di Belluno | » 5.000.000 |
| Comune di Longarone | » 2.000.000 |
| Comune di Castellavazzo | » 500.000 |
| Associazione di operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Belluno | » 2.500.000 |

Il patrimonio sarà inoltre incrementato:

*a)* dai conferimenti di nuovi membri, nella misura che sarà stabilita a norma dell'art. 12;

*b)* da ulteriori apporti dei consorziati;

*c)* da eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti pubblici che di privati.

I proventi del Consorzio sono costituiti:

*a)* dalle rendite del proprio patrimonio;

*b*) dalle erogazioni che saranno effetuate dal Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

*c*) dal realizzo per vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;

*d*) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai vari proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese.

Nella prima fase di attività, il Consorzio potrà utilizzare, salvo successivo reintegro, parte dei conferimenti suddetti per provvedere alle spese indifferibili ed urgenti di organizzazione o di funzionamento.

Art. 5.

Sono organi del Consorzio:

*a*) l'assemblea dei consorziati;

*b*) il Consiglio direttivo;

*c*) il presidente del Consorzio;

*d*) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

L'assemblea dei consorziati è costituita:

*a*) dal presidente del Consorzio;

*b*) da ventiquattro membri nominati dagli Enti consorziati, fra persone aventi requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

I membri dell'assemblea durano in carica 5 esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.

In caso di impedimento, di dimissione o di revoca di un membro, o di sua nomina a presidente del Consorzio ai sensi del successivo art. 9, l'Ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla sostituzione.

Tutti i consorziati hanno diritto di nominare almeno un membro dell'assemblea, in ogni caso la nomina di non meno di tre quarti dei componenti dell'assemblea spetta agli Enti pubblici.

I membri nominati a norma della lettera *b*) del primo comma sono inizialmente così distribuiti:

| | |
|---|---|
| Provincia di Belluno . | n. 4 |
| Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno | » 4 |
| Consorzio dei Comuni appartenenti al Bacino imbrifero montano del Piave della provincia di Belluno . | » 4 |
| Comune di Longarone . . . . . | » 4 |
| Comune di Castellavazzo . | » 4 |
| Associazione di operatori economici per lo sviluppo industriale della provincia di Belluno (A.S.I.B.) | » 4 |

Nel caso di ammissione di nuovi Enti a norma dell'art. 12, lettera *d*), i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti al quarto comma del presente articolo.

L'ammissione di nuovi Enti e le eventuali conseguenti variazioni del numero dei componenti l'assemblea e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli Enti saranno deliberate dall'assemblea.

Alle sedute dell'assemblea deve essere invitato il provveditore alle Opere pubbliche di Venezia.

Alle sedute dell'assemblea assiste inoltre il direttore del Consorzio.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente del Consorzio e da 6 membri eletti dall'assemblea nella sua prima riunione tra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 esercizi.

Alla riunione del Consiglio direttivo deve essere invitato il provveditore alle Opere pubbliche di Venezia.

Alle sedute del Consiglio assiste il direttore del Consorzio.

Art. 8.

Il presidente del Consorzio viene eletto dall'assemblea nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti della stessa.

In caso di assenza o di impedimento esso è sostituito da altro membro del Consiglio direttivo designato dall'assemblea.

Il presidente dura in carica 5 esercizi.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, designati rispettivamente:

uno effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente, dal Ministero dell'industria e commercio;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dell'interno;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero dei lavori pubblici;

uno effettivo ed uno supplente, dall'assemblea consortile.

Il Collegio dura in carica cinque esercizi.

Art. 10.

L'incarico di componente degli organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile con lo stato di dipendente retribuito dal Consorzio.

Art. 11.

Il direttore è nominato dall'assemblea a seguito di apposito concorso per titoli bandito dal Consorzio.

L'assemblea può, tuttavia, affidare per un periodo non superiore ad un biennio le funzioni di direttore a persona avente una specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali. In tal caso il concorso di cui al primo comma deve essere bandito entro il biennio stesso.

Art. 12.

Spetta all'assemblea:

*a*) deliberare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

*b*) deliberare i criteri e le modalità per l'espletamento delle attività dell'Ente;

*c*) deliberare il regolamento organico del personale e quello dei servizi istituzionali dell'Ente;

*d*) deliberare l'ammissione al Consorzio dei Comuni indicati al terzo comma dell'art. 1, nonchè i rispettivi conferimenti;

*e*) deliberare l'ammissione al Consorzio degli altri Enti previsti al quarto comma dell'art. 1 e determinare i relativi conferimenti;

*f*) procedere, a seguito delle delibere di cui alla precedente lettera, alle eventuali variazioni nella rappresentanza di ciascun Ente consorziato in seno all'assemblea, in modo da assicurare il rispetto della norma indicata al quarto comma dell'art. 6;

*g*) designare un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 9;

*h*) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti la proroga ai sensi dell'art. 2 e l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, provvedendo in quest'ultimo caso alla nomina del liquidatore;

*i*) deliberare circa l'incarico di direttore nei casi previsti dal secondo comma del precedente art. 11;

*l*) deliberare la contrazione di mutui e le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3;

*m*) deliberare circa le eventuali modifiche al presente statuto, salvo l'approvazione di cui al secondo comma dell'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 13.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, rispettivamente entro il mese di marzo ed il mese di novembre.

L'assemblea viene inoltre convocata dal presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo, dal Collegio dei revisori o da almeno la metà dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, spedita ai singoli membri almeno 8 giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo sovraintendere all'attività del Consorzio:

In particolare in Consiglio:

*a*) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, unitamente ad una relazione illustrativa, da sottoporre rispettivamente all'approvazione dell'assemblea non oltre il 30 novembre ed il 31 marzo;

*b*) propone i piani di assegnazione delle aree previsti dal terzo comma del precedente art. 8;

*c*) provvede alla nomina del personale, salvo quanto disposto dai precedenti articoli nei riguardi del direttore;

*d*) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza dell'assemblea consorziale, secondo e nei limiti da questa stabiliti e assicura in ogni caso il regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute dell'assemblea stessa, mediante l'emanazione di tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, da sottoporre alla ratifica del predetto organo nella prima adunanza successiva.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea consorziale, nonchè quelle del Consiglio direttivo; vigila sull'attività del Consorzio; esercita funzioni a lui eventualmente delegate dall'assemblea consorziale e dal Consiglio direttivo.

Art. 16.

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redige su di essi le proprie relazioni per l'assemblea consorziale ed effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile del Consorzio.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea consortile.

Il presidente del Collegio dei revisori, od un membro effettivo da lui incaricato, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17.

L'assemblea consortile e il Consiglio direttivo sono validamente costituiti quando è presente la metà più uno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni dei predetti organi sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso previsto alla lettera *h*) dell'art. 12.

Art. 18.

Il direttore sovraintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.

Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni ed i prevvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali

Art. 19.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che decorrerà dalla data di costituzione al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 19-*ter* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Consorzio sottoporrà i progetti ed i preventivi di spesa relativi alle opere di sua pertinenza all'approvazione del Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, al quale è pure demandata, ai sensi di detto articolo, la vigilanza tecnica sulla esecuzione delle opere medesime.

Entro i limiti di detti preventivi di spesa il Consorzio, su delibera del Consiglio direttivo, provvede ai pagamenti di competenza, in base agli stati di avanzamento debitamente approvati, utilizzando i proventi di cui al precedente art. 4.

Art. 21.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni dell'assemblea concernenti le materie di cui alla lettera *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dell'art. 12 del presente statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio. Tali deliberazioni si intenderanno approvate se il Ministero dell'industria e commercio nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 12 saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro.

Art. 22.

Per quanto altro non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

**(7318)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

**Dichiarazione di « zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » del territorio della provincia di Bolzano.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 11 marzo 1965;

Vista la nota n. 4631 del 18 settembre 1965, con la quale il veterinario provinciale di Bolzano chiede per la Provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Accertato che il tasso di infezione tubercolare, rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato, è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Bolzano è dichiarato: « zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1965

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(7333)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Venezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Venezia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Gruaro, Musile di Piave, Teglio Veneto;

comune di Camponogara, per la località Premaore;

comune di Portogruaro, per le località Portovecchio, Sindacale, Lugugnana, Giussago, Vescovado;

comune di Fossalta di Portogruaro, per le località Vado, Santa Margherita e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di San Michele al Tagliamento, per le località Bibione, Pradis, Musilli, Prati Nuovi, Cesarolo, Brigolo;

comune di Cinto Caomaggiore, per la località Banduzzo;

comune di Caorle, per le località Ottava Presa, Marango, San Giorgio, Perera Zignago, Villa Viera, Brussa;

comune di Santo Stino di Livenza, per le località Casere, Salute, Sette Sorelle, Passo di Torre, Cà Corner, Loncon;

comune di Concordia Sagittaria, per le località Franzona, Sindacale, Zignago, Lame, Loncon, Cavanella;

comune di San Donà di Piave, per le località Musetta di Sopra, Musetta di Sotto, Isiata, Fiorentina, Palazzetto, Chiesanuova, Passarella, Cittanova e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Meolo, per le località Capo d'Argine, Losson, Cà Corner, Vallio, Sostegno Alto, Roma, Marteggia, Cà Tron e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Jesolo, per la località Lio Maggiore;

comune di Eraclea, per le località Cà Turcata, Cittanova, Braida, Stretti, Ponte Capitello;

comune di Torre di Mosto, per le località Ponte Capitello, Boccafossa, Staffolo, Sant'Elena;

comune di Fossalta di Piave, per le località Cadorna, Gonfo, Pralungo, Contee, Capodargine e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Quarto d'Altino, per le località Vela, Portegrandi;

comune di Venezia, per le località Punta Sabbioni, Sant'Erasmo, Vignole, Lio Piccolo, Mesole, Falconera;

comune di Mirano, per le località Cavin di Sala, Campocroce, Zianigo, Vetrego Centro, Basse;

comune di Santa Maria di Sala, per le località Cavin di Sala, Caselle, Veternigo, Tabina di Caselle e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Dolo, per le località Arino di Dolo, Cà Tron, Casello 12 e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Mira, per le località Calesel, Malcontenta, Gambarare, Le Giare, Dogaletto, Molinella e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Pianiga, per le località Cazzago, Molinella, Ronco Duro, Pionca;

comune di Fiesso d'Artico, per le località Becora, Baldana;

comune di Chioggia, per le località Calino, Busiola, Sant'Anna, Cavanna, Punta Gorzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(7281)**

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Trieste, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentito il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Trieste si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(7279)**

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro

per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentito il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Udine si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Aquileia, Carlino, Fiumicello, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano;

comune di Aiello, per le località Joannis, Madonna di Colloredo e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Attimis, per la località omonima e per le località Cividina, Pedras, Centa, Prat d'Agnel;

comune di Buttrio, per le località Cividina, Orzano;

comune di Cervignano, per le località Scodovacca, Borgo Modena, Casali Fornasir, Casali Dolce, Pradatti, Villa Albini, Case Gortani, Casale Polzin e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Cividale, per la località Gagliano;

comune di Faedis, per le località Casali Luca, Ronchis;

comune di Latisana, per le località La Favorita, Volta, Volton, Busoni, Salmastrin, Pradarini, Isola Picchi, Idrovora, Lame;

comune di Moimacco, per la località omonima e per le località Borgo di Mezzo, Borgo San Giovanni, Borgo Chiesa, Crosadis;

comune di Nimis, per le località Centa, Ville, San Gervasio, San Mauro, Molmentet, Cloz;

comune di Palazzolo Stella, per le località Valderie, Case Montello, Modeano, Paludat, Cascina dell'Isola, Casa Fantini, Polisan, Lamis, Ronzanin, Bosco Brussa, Brustolada, Code Basse, Marianis Lodra, Villa Carlo, Palude, Cop Palude di Mezzo, Paludo di sotto;

comune di Palmanova, per la località Sottoselva;

comune di Pocenia, per le località Torsa, Roveredo, Nardon, Stroppolo;

comune di Porpetto, per la località omonima e per le località Corgnolo, Villalta, Casa Zampieri, Pampaluna;

comune di Precenicco, per la località omonima e per le località Titiano, Case dei Pascotini;

comune di Premariacco, per le località Curtela, Borgo Viola, Loschi, Perusini, Rocca Bernarda, Selva;

comune di Prepotto, per le località Brischis, Casali Brischis, Borgo Centa, Albana, Craoretto;

comune di Rivignano, per la località Ariis;

comune di Ronchis Latisana, per la località omonima e per le località Ortenis, Lustrei, Bonacqua, Fornace di Ronchis;

comune di Ruda, per le località Armelino, Lago di Drago;

comune di San Giorgio di Nogaro, per la località omonima e per le località Case Pantanali, La Fornace, Zuccola, Chiarisacco, Villanova, Salvamonda, Nogaro, I Galli;

comune di San Vito al Torre, per la località Crauglio;

comune di Tapogliano, per le località Bovaria, Stradalta, Gleris;

comune di Tarcento, per le località Collerumiz, Borgo Frisot, Borgo Clotz, Borgo Mattiuz, Morig;

comune di Teor, per le località Fondi Comunali, Code, Lugugnana, Paludo Driolassa, Venchiaruz, Lama, Padraz, Chiarmacis, Valderia, Movio, Fusinat, Vieris, Bocons, Rive, Molino, Rivarotta, Saccons;

comune di Terzo Aquileia, per le località San Martino, Moruzzis, Ronchi, Ronchetti, Mentaressa, Comugne, Siuzza, Superiora Fumagalli, Colle del Vescovo, Bonifica Terza Partita, Ca Aussa, Casali Ritter, Casali Sterpat, Casali Collina, Ca Anfora, Salmastro;

comune di Torviscosa, per la località omonima e per le località Malisana, Agenzia n. 3, Villaggio Roma, Collettore Famula;

comune di Villa Vicentina, per le località Candelettis, Pontisel, Borgo Sandrigo, Malborghetto, Borgo Pacco, e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7289)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Verona, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Verona si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comune di Arcole, per la località omonima e per le località Bonaldo, Gazzolo, Santo Stefano, Marezzane, Volpino;

comune di Badia Calavena, per la località omonima;

comune di Belfiore, per la località omonima;

comune di Brentino Belluno, per la località omonima;

comune di Bussolengo, per la località omonima;

comune di Buttapietra, per la località omonima e per la località Marchesino;

comune di Caldiero, per la località omonima e per la località Strà;

comune di Caprino Veronese, per la località omonima e per le località Poi di Pesina, Ceredello, Gaon, Lubiara, Pazzon, Pesina, Porcino, Vilmezzane;

comune di Castel d'Azzano, per la località omonima e per le località Beccacivetta, Bosco, La Rizzà;

comune di Castelnuovo di Verona, per le località Sandrà, Cavalcaselle;

comune di Cazzano di Tramigna, per la località omonima e per le località Campiano, Costeggiola;

comune di Cerro Veronese, per la località omonima;

comune di Monteforte d'Alpone, per la località omonima e per le località Brognoligo, Costalunga, Sarmazza;

comune di Illasi, per la località omonima e per la località Cellore;

comune di Mezzane di Sotto, per la località omonima e per le località Castagne', Mezzane di Sopra;

comune di Soave, per la località omonima e per le località Castelcerino, Castelletto, Costeggiola, Fittà;

comune di Colognola ai Colli, per la località omonima e per le località Pieve, San Vittore, San Zeno, Strà, Villa;

comune di Montecchia di Crosara, per la località omonima e per la località Castello;

comune di Roncà, per la località omonima e per le località Terrossa, Brenton;

comune di San Giovanni Ilarione, per la località omonima;

comune di San Bonifacio, per la località omonima e per le località Lobbia Vicentina, Locara, Prova, Torre di Confine, Villabella;

comune di Veronella, per le località Bonaldo, San Gregorio;

comune di Zimella, per la località omonima e per le località Bonaldo, Santo Stefano, Marezzane, Volpino;

comune di Cologna Veneta, per la località Spessa;

comune di Ronco all'Adige, per la località omonima e per la località Tombasozana;

comune di Palù, per la località omonima;

comune di Oppeano, per le località Vallese, Mazzagatta;

comune di San Giovanni Lupatoto, per la località omonima e per le località Pozzo, Raldon, Camacici;

comune di Zevio, per la località omonima e per le località Santa Maria, Volon, Campagnola;

comune di Villafranca di Verona, per la località omonima e per le località Bosco La Rissa, Dossobuono, Alpo, Calzoni;

comune di Sommacampagna, per la località omonima e per le località Caselle, Lugagnano:

comune di Sona, per la località Lugagnano;

comune di Pastrengo, per la località omonima;

comune di Lavagno, per le località Vago, San Briccio, San Pietro;

comune di San Martino Buon Albergo per la località omonima e per le località Marcellise, Mambrotta;

comune di Pescantina, per la località omonima e per le località Arcé, Ospedaletto, Santa Lucia, Settimo, Stazione di Pescantina;

comune di Verona, per la località omonima e per le località Cadidavid, Cancello, Moruri, Lugagnano, Madonna di Dossobuono, Mizzole, Montorio, Novaglie, Pigozzo, Santa Maria in Stelle, San Michele Extra, San Massimo

comune di Tregnago, per la località omonima e per le località Cogolo, Finetti, Marnigo, Rancani, Centro;

comune di San Mauro di Saline, per la località omonima e per la località Tavernole;

comune di Roveré Veronese, per la località omonima e per le località San Rocco, San Vitale;

comune di Grezzana, per la località omonima e per le località Alcenago, Azzago, Lugo, Romagnano, Rosaro, Stallavena;

comune di Negrar, per la località omonima e per le località Fane, Montecchio, Prun, Santa Maria, San Vito, Torbe, Villa;

comune di Sant'Anna d'Alfaedo, per la località omonima e per le località Cerna, Giare, Vaggimal;

comune di Marano di Valpolicella, per la località omonima e per le località Mandrago, Paverno, Pezza, Porta, Prognolo, Purano, San Rocco, Valgatara, Cadiboi;

comune di Fumane, per la località omonima e per le località Breonio, Cavalo, Manune, Mazzurega, Molina;

comune di San Pietro in Cariano, per la località omonima e per le località San Floriano, Pedemonte;

comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la località Monte;

comune di Dolcé, per la località omonima;

comune di Rivoli Veronese, per la località omonima e per la località Canale;

comune di Ferrara di Monte Baldo, per la località omonima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che *autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti* nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comune di Occhiobello;

comune di Adria, per le località Mazzorno Sinistro, Cavanella;

comune di Ariano nel Polesine, per la località Bacucco;

comune di Badia Polesine, per le località Bova, Crocetta;

comune di Canaro, per le località Garofalo, Paviolo, Viozze, Cà Punti, Saline, Giliola e per il territorio circostante il centro abitato del capoluogo per una profondità media di m. 1500;

comune di Ceregnano, per le località Palà, Lama Polesine;

comune di Contarina, per la località Mea;

comune di Crespino, per le località Arginello, Pomaro, Passo Doppio, Sant'Antonio, Muraro, Aguiaro, Arginone, Zampina, Cicognotto, Zagatta, Passotto;

comune di Donada, per le località Cà Cappello, Collettore;

comune di Fiesso Umbertiano, per le località Pascoletto, Arcadiema, Dolfina, Palazzone, Passionanza;

comune di Frassinelle Polesine, per le località Livelli, Cavo Padano Superiore, Prioletta, Vacca, Trona, Viezze, Motta, Barbassa, Saline;

comune di Gaiba, per la località Bonello;

comune di Gavello, per la località Serraioli;

comune di Giacciano con Baruchella, per il territorio comunale di Baruchella;

comune di Guarda Veneta, per le località Foscarina, Rona;

comune di Loreo, per la località Retinella;

comune di Papozze, per le località Borgo Santi, *Pontoni, Arginone, Mola, Bianchinazza, Milana, Guarnieri*, Panarella;

comune di Pettorazza Grimani, per le località Papafava, Stopaccine;

comune di Polesella, per le località Raccano, Torre Franceschetti, Casello, Campagnola, Avogadro, Passioncella, Boaria Nuova, Le Selvatiche, San Gaetano;

comune di Porto Tolle, per le località Scardovari, Donzella, Cà Garzoni, Cà Mora;

comune di Rosolina, per la località Fossone;

comune di San Martino di Venezze, per le località Contea, Corné, Venezze, Occhetta, Cà Donà, Trona di Sotto, Trona di Sopra;

comune di Stienta, per le località Bertolé, Giliola, Martinella, Malcantone, Curati, Colognesi, Ponte Novo, Cavo Bentivoglio, Persico, Alvarotta;

comune di Taglio di Po, per le località Cà Visentin, Teleferica, Cà Zen, Polisenello;

comune di Villadose, per le località Berchessa, Cambio;

comune di Villanova Marchesana, per le località Canalnovo, Littoria, Casetta, Cisimatti, Passarella, Brogliazza, Maso, Volimia, Rasi, Villa Luisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(7276)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Vicenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Vicenza si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comune di Alonte;

comune di Aguliaro, per le località Disturbo, Caliana, Colombara, Boghignolo;

comune di Albettone, per le località Pozzetto, Coazza, Ca Marchesa, Volpara, San Silvestro, Capitello, San Rocco, San Vito, Lovertino, Torre, Ca Scioppa, Campagnola, Cimitero Vecchio, Quari;

comune di Barbarano Vicentino, per le località Ponte di Barbarano, Poigo, Casello km. 21, Pila, Mezzana, Palon, Pedrina, Caseificio, Lodamari, Rampezzana, Cà Brusà;

comune di Bassano del Grappa, per le località Capiggiana, Bonaguro, Pascolara, Ferrari, Due Santi, Fiorese, Roberti, Tiro a segno, Stevan, Rivana, Dindo, Bezzola, Palazzi, Osteria Tre Ponti, Angarano, S. Trinità, Ravani, Boschetto, Bottari, Palazzo Michiel, Osteria della Corte, Micieli, Martini, Rovole, Col Basso, Coll'Alto, Gaggion, San Michele, Lavacile;

comune di Campiglia dei Berici, per le località Villa Bragia, De Franchi, San Pietro, Quin, Donazzola, Pilastri, Barco, Piazza Vecchia, Ferroso, Ca Rossa, Boaria Chiericati, Barocco, Ponti Botti e le località confinanti col centro abitato del capoluogo;

comune di Conco, per le località Contrà Pizzati, Monte Busola, Monte Zanche, Bielli, Miglioretti, Alto, Monte Busa, Ca Busa;

comune di Gambellara, per le località Monte Alto, Guerra, San Marco, Monte Crocetta, Borgolecco, Sorio, Fontanelle, La Casetta, Cime, Poli, Roncagli;

comune di Grancona, per le località Villa Sartori, San Gaudenzio, Liberale, Scala, Il Buso, Morello, Ferron, Peotta, Levà, Stenco, Pasquale, Dal Soglio, Ca Vecchia, Vignati, Colla, Pretto, Giacomelli, Spiazzo, Barabba, Copparossi, Monte Cocco, Carbonarola, Colombara, Ca Vecchia e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Lonigo, per le località La Togna, Cremoline, Pavarano, Fornasa, Madonna, Il Bogio, La Mola, Ponte Spin, Ranare, Gomiero, Chiavica, Villaraspa, Fossalunga, Ponte Alto, Casetta, Ponte Giaretta, Lore, La Rotonda, Santa Marina, Cà Nova, Romola, Salgarelle, Argine, Le Fattorelle, I Ronchi, Ponte San Giovanni, Le Barchesse, Bagnolo, San Toma, Lasagna, Braggio, Romolti, Corbaro, Miolato, Carpanedo, Pozzetto, Le Cavazze, La Crosetta, Le Campagne, La Pastorizia, Sabbionara, Albaria, Altura, De Lazzari, Nogarola, Canesella;

comune di Marostica, per le località Fantin, Pradipaldo, Zeggio, Campi, Andriolo, Piazzette, Marchetti, Balin, Pianezzola, Sedea, Pozzato;

comune di Montebello Vicentino, per le località Fara, Frigon Alto, Frigon Basso, Guado, Frigon, Baiolette, Sartorari, Brusegalla, La Ciocca, Castelletto, Mira, Moreggia, Al Rio, Canton, Maraschin e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Noventa Vicentina, per le località Saline, Sant'Antonio, Fioccarde, Frassenella;

comune di Orgiano, per le località San Giovanni, Cappellare, Marin, Crosetta, Storte, Cre, Santa Teresa, Camazzana, Navicella, Losca, Carbon, Capitello, Fior di Spino, Teonchio, Pradonego, Albarolo, Il Pilastro, Zattra, Rosà e per il territorio a sud del centro abitato del capoluogo;

comune di San Germano dei Berici, per le località Carbonarola, Motti, Palù, Palazzetto, Gazzolo, San Lorenzo, Mottoline, Spino, Villa del Ferro, Campolongo, Cavallo di Sopra, Nerin, Cavallo, Cavallo di Sotto, Brunetti;

comune di Sarego, per le località Santa Giustina, Ponte Molinetto, Casone, Crestani, Velo, Meledo, Ca-Ponte Molinetto, Casone, Crestano, Velo, Meledo, Casoni, Palù, Sant'Antonio, Paradiso, Il Cason, Vanderia, Giorio, Le Graone, Soldà;

comune di Sossano, per le località Pilastro, Ponte Papolo, Ceserasa, Colleredo, Maoare, Martinati, Termine, Grandesso, San Gerolamo, Franzosi, Campanella, Colombara, Muriale, Mottolo, Cantona, Cà Berta, Isola, Ronche, Fossa nuova, Saianega, Prati comunali, Croce Pietra, Venturella e per il territorio a sud del centro abitato del capoluogo;

comune di Villaga, per le località Toara, Salgan, Pila, Ronca, Frasca, Nuova, Colombara di Sopra e di Sotto, Belvedere, Monticello, Riveselle, Tapparo, Zampieri, Ponte Alto, Cicchellero, Caselle Fuoco Morto, Ponte Bologna, Fornasette, Sant'Ubaldo, Quargente, Alture, Roncasso, Socchi, Nord Ponte Botti, Bocca d'Orno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(7283)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1965.
**Corso legale delle monete d'argento da L. 500, celebrative del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, che autorizza la Zecca a fabbricare e ad emettere monete d'argento da L. 500 e che all'art. 2 demanda al Ministro per il tesoro di stabilire con proprio decreto la data di immissione in circolazione delle predette monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 125, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 28 settembre 1965, con il quale sono state stabilite le caratteristiche delle monete di argento da L. 500 celebrative del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri ed è stato determinato il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Le monete di argento da L. 500 celebrative del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, indicato nelle premesse, avranno corso legale a decorrere dall'11 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1965

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre* 1965
*Registro n.* 25 *Tesoro, foglio n.* 330. — LONGO

**(7365)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1965.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire settantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 28 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1965

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre* 1965
*Registro n.* 25 *Tesoro, foglio n.* 329. — LONGO

**(7364)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 settembre 1965.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Veroli.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1965, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Veroli e la nomina di un commissario straordinario per la gestione del Comune stesso.

Con decreto prefettizio, in data 5 giugno 1965, è stata disposta, in relazione ad accertate esigenze di ordine amministrativo, la proroga trimestrale di detta gestione commissariale, a decorrere dal 26 giugno 1965.

Sin dall'atto dell'insediamento, il commissario straordinario ha dovuto affrontare numerosi e complessi problemi per riportare, nel miglior modo possibile, alla normalità la situazione finanziaria ed amministrativa della civica azienda, pervenendo alla soluzione di numerose questioni, di fondamentale importanza per l'Ente.

Sono, tuttora, in corso di completamento le pratiche relative al regolamento del servizio veterinario nonchè quelle per la regolamentazione dello stato economico e giuridico dei sanitari condotti.

Trovansi, poi, in corso di trattazione le pratiche attinenti alla costruzione dell'edificio delle scuole elementari del capoluogo nonchè degli edifici scolastici rurali nelle località Angeli, Cotropagno, Casino Spani e Crocifisso.

E' in fase di elaborazione il bilancio di previsione per il 1966 e sono in via di definizione le gare per l'appalto vendita di materiale legnoso ritraibile da alcuni tagli di boschi comunali.

Sono, altresì, in corso rapporti con la Direzione dell'ufficio provinciale dell'Enel per la definizione degli atti pertinenti la costruzione di sei elettrodotti nelle contrade rurali.

Trovasi infine in fase di definizione la pratica riguardante l'impianto delle reti di fognatura e la sistemazione della rete idrica nel centro.

La soluzione dei cennati problemi, di interesse determinante per la collettività dei cittadini e per la vita amministrativa del Comune, verrebbe certamente compromessa, o quanto meno ritardata, dalla interruzione dell'attuale gestione commissariale.

Sussistono, conseguentemente, particolari motivi di opportunità per la proroga, di almeno mesi sei, dell'attuale gestione commissariale, ricorrendone, nella fattispecie, i presupposti di legge, in applicazione del terzo comma dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Frosinone, addì 25 settembre 1965

*Il prefetto*: DI FURIA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1965, con cui veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Veroli e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il dottor Vincenzo Coccia, sostituito, giusta decreto presidenziale 8 maggio 1965, con il dottor Guido Contardi, direttore di sezione di questa Prefettura;

Visto il proprio decreto n. 13.13/2107 Gab. del 5 giugno 1965, con cui è stata disposta la proroga della gestione commissariale per un trimestre, a decorrere dal 26 giugno 1965;

Stante la opportunità di prorogare, ulteriormente, e per mesi sei la ripetuta gestione per i motivi indicati nella relazione illustrativa unita al presente decreto, del quale fa parte integrante;

Ritenuto che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di legge per l'ulteriore proroga, in applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

**La gestione commissariale del comune di Veroli è prorogata di altri sei mesi, a decorrere dal 26 settembre 1965.**

**All'attuale commissario straordinario, dott. Guido Contardi, sono confermati, per il suddetto periodo, i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1965.**

**Frosinone, addì 25 settembre 1965**

***Il prefetto*: DI FURIA**

**(7303)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 25 settembre 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pietro Bellachi, Vice-console onorario di Spagna a Ravenna, con giurisdizione sulle provincie di Forlì e Ravenna.

**(7258)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1965:

Federici Angelo, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila;

Ciancarelli Roberto, notaio residente nel comune di Fontecchio, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Rocca di Mezzo, stesso distretto;

Vacca Vincenzo, notaio residente nel comune di Aritzo, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Santo Antioco, distretto notarile di Cagliari.

**(7310)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 83, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 8 agosto 1960 dal capitano A.A.r.s. in P.A. Gargani Cesare avverso il diniego di riesame della sua posizione di stato e di avanzamento, di cui al dispaccio n. PCQ/3645/44/PA del 22 giugno 1960 del Comando 1ª Z.A.T.

**(7162)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 152, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 settembre 1963 dalla professoressa Arcadipane Salvatrice, avverso la mancata adozione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del provvedimento della iscrizione nel ruolo ordinario, ai sensi della legge n. 226 del 27 febbraio 1963.

**(7190)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

### Corso dei cambi dell'8 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,78 | 624,77 | 624,85 | 624,78 | 624,80 | 624,79 | 624,79 | 624,77 | 624,79 | 624,80 |
| $ Can. | 580,72 | 581 — | 580,90 | 581,20 | 580 — | 580,90 | 580,95 | 580,85 | 580,90 | 580,75 |
| Fr. Sv. | 144,75 | 144,74 | 144,76 | 144,725 | 144,73 | 144,71 | 144,7450 | 144,75 | 144,74 | 144,77 |
| Kr. D. | 90,65 | 90,62 | 90,65 | 90,645 | 90,60 | 90,64 | 90,65 | 90,65 | 90,64 | 90,64 |
| Kr. N. | 87,45 | 87,46 | 87,51 | 87,48 | 87,45 | 87,46 | 87,48 | 87,47 | 87,46 | 87,46 |
| Kr. Sv. | 120,81 | 120,78 | 120,75 | 120,77 | 120,75 | 120,80 | 120,77 | 120,82 | 120,80 | 120,80 |
| Fol. | 173,64 | 173,57 | 173,55 | 173,56 | 173,55 | 173,63 | 173,5750 | 173,65 | 173,63 | 173,63 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,58 | 12,5840 | 12,5830 | 12,57 | 12,58 | 12,5810 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
| Franco francese | 127,47 | 127,46 | 127,485 | 127,445 | 127,43 | 127,47 | 127,4875 | 127,45 | 127,47 | 127,48 |
| Lst. | 1751,26 | 1751,15 | 1751,45 | 1751,275 | 1751,15 | 1751,25 | 1751,20 | 1751,30 | 1751,25 | 1751 — |
| Dm. occ. | 155,84 | 155,88 | 155,885 | 155,845 | 155,83 | 155,84 | 155,84 | 155,85 | 155,84 | 155,87 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,195 | 24,195 | 24,20125 | 24,15 | 24,19 | 24,2025 | 24,20 | 24,19 | 24,20 |
| Escudo Port. | 21,81 | 21,82 | 21,80 | 21,8250 | 21,75 | 21,82 | 21,8170 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |

### Media dei titoli dell'8 ottobre 1965

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 102,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,625 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,75 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,75 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,70 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,925 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,65 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,625 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,80 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,975 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,50 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi dell'8 ottobre 1965

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,785 |
| 1 Dollaro canadese | 581,075 |
| 1 Franco svizzero | 144,735 |
| 1 Corona danese | 90,647 |
| 1 Corona norvegese | 87,48 |
| 1 Corona svedese | 120,77 |
| 1 Fiorino olandese | 173,567 |
| 1 Franco belga | 12,582 |
| 1 Franco francese | 127,466 |
| 1 Lira sterlina | 1751,237 |
| 1 Marco germanico | 155,842 |
| 1 Scellino austriaco | 24,202 |
| 1 Escudo Port. | 21,821 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)**

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° luglio 1965-31 luglio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal* 1° *luglio* 1965 *all'*11 *luglio* 1965

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 1.101 | zero | 791 | zero | 2.387 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 14.106 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.901 | zero | 5.812 | zero | 2.429 |
| 10.03 | Orzo. . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais). . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . . | 14.563 | zero | 18.407 | zero | 15.441 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero. . . . . . . . . | 6.308 | zero | 6.996 | zero | 8.440 |
| | — di grano duro . . . . . . . . . | 40.070 | 22.033 | 30.295 | 15.956 | 36.403 |

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal* 12 *luglio* 1965 *al* 18 *luglio* 1965

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 1.101 | zero | 791 | zero | 2.387 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 14.106 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.901 | zero | 5.812 | zero | 2.429 |
| 10.03 | Orzo. . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais). . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta. . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . . | 14.563 | zero | 18.407 | zero | 15.441 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: . . . . . . . . . . | | | | | |
| | — di grano tenero. . . . . . . . . | 6.308 | zero | 6.996 | zero | 8.440 |
| | — di grano duro . . . . . . . . . | 40.070 | 22.033 | 30.295 | 15.956 | 36.403 |

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal* 19 *luglio* 1965 *al* 25 *luglio* 1965

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 1.101 | zero | 791 | zero | 2.387 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 14.106 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.901 | zero | 5.812 | zero | 2.429 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . . | 14.563 | zero | 18.407 | zero | 15.441 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . . | 6.308 | zero | 6.996 | zero | 8.440 |
| | — di grano duro . . . . . . . . . | 40.070 | 22.033 | 30.295 | 15.956 | 36.403 |

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal* 26 *luglio* 1965 *al* 31 *luglio* 1965

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 1.101 | zero | 791 | zero | 2.387 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 14.106 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 1.901 | zero | 5.812 | zero | 2.429 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zero | 12.905 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 12.333 | zero | 13.135 | zèro | 12.905 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 14.563 | zero | 18.407 | zero | 15.441 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . | 6.308 | zero | 6.996 | zero | 8.440 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 40.070 | 22.033 | 30.295 | 15.956 | 36.403 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:**

**— Paesi terzi.**

**— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.**

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° luglio 1965-31 luglio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

*(In lire italiane per tonnellata metrica)*

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorno 1-7-1965 | | Giorno 2-7-1965 | | Giorni 3/5-7-1965 | | Giorno 6-7-1965 | | Giorno 7-7-1965 | | Giorno 8-7-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | 47.063 | 46.376 | 48.063 | 47.376 | 46.938 | 46.251 | 46.938 | 46.251 | 46.938 | 46.251 | 46.938 | 46.251 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.188 | 501 | 1.188 | 501 | 438 | zero | 438 | zero | 438 | zero | 438 | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | rero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . . | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 78.908 | 72.658 | 78.908 | 72.658 | 78.908 | 72.658 | 78.420 | 72.170 | 78.420 | 72.170 | 78.420 | 72.170 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorno 9-7-1965 | | Giorni 10/12-7-1965 | | Giorno 13-7-1965 | | Giorno 14-7-1965 | | Giorno 15-7-1965 | | Giorno 16-7-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | 46.938 | 46.251 | 48.250 | 47.563 | 48.250 | 47.563 | 48.250 | 47.563 | 48.250 | 47.563 | 48.250 | 47.563 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | 438 | zero | 438 | zero | 438 | zero | 438 | zero | 438 | zero | 438 | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 | 45.675 | 39.425 | 45.106 | 38.856 | 45.106 | 38.856 | 45.106 | 38.856 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero. . . . . . . . | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 78.420 | 72.170 | 80.745 | 74.495 | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorni 17/19-7-1965 | | Giorno 20-7-1965 | | Giorni 21/22-7-1965 | | Giorno 23-7-1965 | | Giorni 24/26-7-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 | 34.406 | 33.719 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 | 26.544 | 25.857 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . | 438 | zero | 438 | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 45.106 | 33.856 | 45.106 | 38.856 | 45.106 | 38.856 | 45.106 | 38.856 | 45.106 | 38.853 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero. . . . . . . . | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 | 80.258 | 74.008 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Giorno 27-7-1965 | | Giorno 28-7-1965 | | Giorno 29-7-1965 | | Giorno 30-7-1965 | | Giorno 31-7-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . . | 35.031 | 34.344 | 35.031 | 34.344 | 35.031 | 34.344 | 35.031 | 34.344 | 35.031 | 34.344 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . . | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 | 47.781 | 47.094 | 47.000 | 46.313 |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 26.544 | 25.857 | 26.075 | 25.388 | 26.075 | 25.388 | 26.075 | 25.388 | 26.075 | 25.388 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 | 2.156 | 1.469 |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . . | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 | 2.844 | 2.157 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 50.639 | 44.389 | 50.639 | 44.389 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 51.389 | 45.139 | 50.639 | 44.389 | 50.639 | 44.389 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 45.106 | 38.856 | 45.106 | 38.856 | 44.494 | 38.244 | 44.494 | 38.244 | 44.494 | 38.244 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero. . . . . . . . | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 48.739 | 42.489 | 47.926 | 41.676 | 47.926 | 41.676 |
| | — di grano duro . . . . . . . . | 79.766 | 73.526 | 79.776 | 73.526 | 79.776 | 73.526 | 79.776 | 73.526 | 78.370 | 72.120 |

(6121)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Avviso relativo all'esito dei concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto: a quatro posti, riservato a periti meccanici; a due posti, riservato a periti elettrotecnici.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di agosto 1965, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/40171 del 15 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 195, col quale vengono approvate le graduatorie di merito, sono dichiarati i vincitori e gli idonei e vengono collocati in un'unica graduatoria gli stessi vincitori dei due concorsi di cui sopra, indetti con decreto ministeriale del 22 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1965.

**(7306)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1962.**

Nel supplemento straordinario n. 23 al Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1965, è pubblicato il decreto ministeriale del 22 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 196, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1962.

**(7304)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02130 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Salerno e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Giovine dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore, prefettura di Salerno;

Santoro dott. Matteo, medico provinciale superiore;

Della Corte prof. Matteo, primario ospedaliero;

Della Corte prof. Matteo, primario ospedaliero

Napoli dott. Paolo, medico condotto di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 30 settembre 1965

*Il medico provinciale*: CHIGNOLI

**(7301)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1965, n. 7.

**Ordinamento e sede degli Uffici della Regione, contingenti numerici provvisori del personale e modifiche alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 9 *del* 30 *giugno* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sedi di alcuni uffici dell'Amministrazione regionale*

E' fissata nella città di Udine la sede degli Uffici dell'Amministrazione centrale regionale, competenti a trattare gli affari relativi alle materie indicate all'art. 6, numeri 8, 9, 10 e 11, ed all'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.

Art. 2.

*Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale e segretari particolari degli Assessori*

Il Presidente della Giunta regionale ha una propria segreteria particolare, che collabora con la sua opera personale, attende alla sua corrispondenza e cura le sue relazioni sociali. Detta segreteria è composta da un segretario particolare e da due impiegati di carriera esecutiva.

Gli Assessori hanno ciascuno un proprio segretario particolare, coadiuvato da un impiegato di carriera esecutiva.

I segretari particolari sono scelti fra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero fra estranei alla Pubblica amministrazione; in quest'ultimo caso, può agli stessi, per la durata dell'incarico, essere attribuito un trattamento economico non superiore a quello stabilito per il coefficiente 402 delle carriere degli impiegati civili dello Stato. L'indennità prevista dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 spetta anche agli impiegati di carriera esecutiva, menzionati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

*Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale*

Alla segreteria particolare del Presidente di Consiglio regionale si applicano le norme di cui al I e III comma dello art. 2 della presente legge.

### Art. 4.
*Gabinetto del Presidente della Giunta regionale*

Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale tratta gli affari relativi all'attività politica del Presidente e la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, di interesse della Giunta regionale e del Presidente. Esso cura i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

Il capo del Gabinetto è scelto fra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici.

Il Gabinetto è composto dal capo di Gabinetto, da due funzionari direttivi, da tre funzionari di concetto e da quattro impiegati di carriere esecutive.

Per assistere il Presidente della Giunta regionale nello espletamento delle sue funzioni nella Capitale, è distaccato in Roma un ufficio, con compiti di segreteria, al quale è preposto un funzionario regionale della carriera direttiva ed il cui organico sarà determinato a norma del primo comma, art. 10, della presente legge.

### Art. 5.
*Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale*

La segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale cura i rapporti con la segreteria generale del Consiglio regionale, con gli Enti dipendenti dalla Regione, con le Amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche Amministrazioni; tratta gli affari della Giunta regionale e gli affari relativi a materie non attribuite alla competenza degli Assessorati regionali; coordina l'attività di tutti gli Uffici dipendenti dalla Giunta regionale; cura la preparazione dei contratti, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti e gli adempimenti connessi con la attività legislativa e regolamentare; studia e propone l'ordinamento degli uffici dipendenti dalla Giunta regionale e degli Enti dipendenti dalla Regione; cura tutti gli affari generali di interesse della Presidenza della Giunta regionale.

La segreteria generale svolge le proprie attribuzioni, mediante i seguenti uffici:

*a*) segreteria della Giunta;

*b*) ufficio affari generali, organizzazione e metodi;

*c*) ufficio del personale;

*d*) ufficio contratti;

*e*) ufficio pubblicazione leggi, regolamenti ed atti regionali.

### Art. 6.
*Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale*

Alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è preposto un segretario generale, che ha anche le funzioni di segretario della Giunta regionale. In tale qualità, egli assiste alle sedute della Giunta medesima e redige i relativi processi verbali.

Egli è il capo del personale addetto agli uffici dipendenti della Giunta regionale.

Funge, inoltre, da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente della Giunta regionale può attribuire le funzioni di ufficiale rogante ad altro funzionario regionale del personale direttivo.

### Art. 7.
*Ufficio legislativo e legale*

L'ufficio legislativo e del contenzioso assume la denominazione di ufficio legislativo e legale.

Esso è costituito alla immediata dipendenza del Presidente della Giunta regionale e svolge le sue funzioni per tutti gli organi, uffici e servizi della Regione e per gli Enti da essa dipendenti.

All'ufficio sono devoluti, entro il limite degli interessi della Regione, i seguenti compiti:

*a*) studio dei problemi in materia legislativa; collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari;

*b*) consultazioni legali; pareri su schemi di contratti e di capitolati e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a lite; rapporti con l'Avvocatura dello Stato, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni ad essa devolute nei riguardi della Regione; proposte di nomina di difensori e rapporti con i medesimi per la trattazione delle cause, quando la Regione non si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per l'adempimento delle sue attribuzioni l'Ufficio corrisponde direttamente con i vari organi della Regione.

Il trattamento previsto dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 è esteso a favore del capo dell'ufficio legislativo e legale e dei funzionari addetti a tale ufficio con qualifiche di carriere direttive.

Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi regolanti il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici, professori universitari od assistenti di ruolo, magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative ed in genere impiegati pubblici particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, è determinato il compenso da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato.

### Art. 8.
*Altri uffici della Presidenza della Giunta regionale*

Dipendono, altresì, dalla Presidenza della Giunta regionale i seguenti uffici:

*a*) ufficio programmazione studi e statistica, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all'art. 6, n. 4 — esclusa la documentazione — e n. 5 legge regionale 31 agosto 1964, n. 1;

*b*) ufficio dell'urbanistica, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all'art. 6, n. 6 stessa legge;

*c*) ufficio degli Enti locali, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all'art. 6, n. 8, 9 e 11 stessa legge;

*d*) ufficio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per la trattazione degli affari relativi alla materia di cui all'art. 6, n. 10 stessa legge;

*e*) ufficio dei servizi elettorali, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all'art. 6, numeri 12 e 13 stessa legge;

*f*) ufficio delle istituzioni ricreative e sportive per la trattazione degli affari relativi alla materia di cui all'art. 6, n. 14 stessa legge;

*g*) ufficio dei libri fondiari, per la trattazione degli affari relativi alle materie di cui all'art. 6, n. 15 stessa legge;

*h*) ufficio stampa, con annesso servizio di duplicazione e fotoriproduzione;

*i*) ufficio di documentazione, con annesso servizio di fotocinematografia.

Gli uffici, di cui al precedente comma, lettere *h*) ed *i*), operano per tutti gli organi, uffici e servizi della Regione.

### Art. 9.
*Servizio tecnico regionale*

Nell'ambito dell'Assessorato dei lavori pubblici, è istituito l'ufficio tecnico regionale, il quale, per quanto attiene ai lavori necessari per la costruzione, la manutenzione, l'adattamento ed, in genere la provvista di sedi di uffici regionali, ha le stesse attribuzioni tecnico-amministrative, che, per i lavori d'interesse dello Stato, sono devolute agli organi della Amministrazione statale dei lavori pubblici.

Esso esplica, altresì, funzioni di consulenza e di controllo tecnico su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili, d'interesse della Regione.

### Art. 10.
*Organizzazione interna degli uffici e personale ad essi addetto*

L'organizzazione interna degli uffici, previsti dalla presente legge, — la cui pianta organica verrà determinata con successiva legge regionale —, sarà disciplinata con regolamento di esecuzione da emanarsi, a termini degli articoli 46 e 42 dello Statuto.

Nelle more dell'emanazione della legge regionale, di cui al primo comma dell'art. 68 dello Statuto, la facoltà della Giunta regionale di provvedere, nell'osservanza della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 al fabbisogno di personale degli uffici, di cui alla presente legge, nonchè al fabbisogno relativo al primo impianto degli uffici degli Assessorati e, sentite le proposte dell'ufficio di Presidenza, di quelli del Consiglio, dovrà essere esercitata nei limiti dei contingenti numerici provvisori, indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*, nella

quale ultima tabella, peraltro, non sarà computato il personale degli uffici statali che verranno trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, assegna, con proprio decreto, il personale a ciascun ufficio.

Al funzionario regionale, preposto all'ufficio del Gabinetto, distaccato a Roma, di cui al quarto comma del precedente art. 4, compete il trattamento previsto dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3. Al restante personale di detto ufficio spetta l'indennità di cui all'art. 6, secondo comma, della stessa legge.

Qualora all'ufficio stampa ed all'ufficio documentazione sia preposto personale iscritto all'ordine dei giornalisti, esso avrà il trattamento economico e lo stato giuridico derivanti dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Al personale dell'ufficio stampa, escluso quello che gode del trattamento previsto al comma precedente, può essere corrisposta, con deliberazione della Giunta regionale, l'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

Art. 11.

*Personale con coefficienti o trattamenti economici particolari*

Ai fini della determinazione dei limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, fermo restando il disposto dell'art. 2, primo e quinto comma della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, il personale comandato, cui è attribuito, nell'Ente o nell'Amministrazione di provenienza, un coefficiente di stipendio, non indicato nelle tabelle allegate, viene compreso nel contingente numerico, relativo al coefficiente immediatamente inferiore, indicato nella tabella medesima; ed il personale comandato cui è attribuito, nell'Ente o nella Amministrazione di provenienza, un trattamento economico, non espressamente riferito a coefficienti di stipendio, viene compreso nel contingente numerico, relativo al coefficiente al quale la qualifica rivestita può farsi corrispondere per equiparazione desumibile dalle leggi dello Stato od, in mancanza, per assimilazione appositamente dichiarata dalla Giunta regionale.

Art. 12.

*Trattamento economico del personale della Giunta e del Consiglio conseguente alla corresponsione dell'indennità « ad personam »*

Il sesto comma dell'art. 2 legge 21 novembre 1964, n. 3 è modificato come segue:

« Per il segretario generale del Consiglio e per il segretario generale della Giunta, nel caso essi abbiano presso l'Ente di provenienza un coefficiente di stipendio inferiore a 670, la indennità « ad personam » è commisurata alla differenza fra il trattamento corrispondente al coefficiente goduto presso tale Ente e quello corrispondente al coefficiente 900, mentre negli altri casi si applica il criterio normale stabilito dal terzo comma del presente articolo ».

Art. 13.

*Disposizione finale*

Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 giugno 1965

BERZANTI

TABELLA A

**Contingente numerico complessivo provvisorio del personale del Consiglio regionale suddisivo in coefficienti corrispondenti a quelli previsti per le carriere degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.**

| Carriera direttiva | | Carriera di concetto | | Carriera esecutiva | | Carriera ausiliaria | | Personale salariato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coeff. | N. | coeff. | N. | coeff. | N. | coeff. | N. | coeff. | N. |
| 900 | 1 | 500 | 2 | 325 | 1 | 180 | 2 | 193 | 1 |
| 670 | 1 | 402 | | 271 | 1 | 173 | | 167 | 6 |
| 500 | | 325 | 1 | 229 | 1 | 159 | 8 | 157 | |
| 402 | 3 | 271 | 6 | 202 | 15 | 151 | | | |
| 325 | 4 | 229 | | 180 | | 142 | | | |
| 271 | | 202 | | 157 | | | | | |
| 229 | | | | | | | | | |
| | 9 | | 9 | | 18 | | 10 | | 7 |

TABELLA B

**Contingente numerico complessivo provvisorio del personale della Giunta regionale suddiviso in coefficienti corrispondenti a quelli previsti per le carriere degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.**

| Carriera direttiva | | Carriera di concetto | | Carriera esecutiva | | Carriera ausiliaria | | Personale salariato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coeff. | N. | coeff. | N. | coeff. | N. | coeff. | N. | coeff. | N. |
| 900 | 5 | 500 | 9 | 325 | 7 | 180 | 8 | 193 | 2 |
| 670 | 35 | 402 | | 271 | | 173 | | 167 | 22 |
| 500 | | 325 | 45 | 229 | 30 | 159 | 37 | 157 | |
| 402 | 35 | 271 | | 202 | | 151 | | 151 | 12 |
| 325 | | 229 | 60 | 180 | 77 | 142 | | | |
| 271 | 22 | 202 | | 157 | | | | | |
| 229 | | | | | | | | | |
| | 97 | | 114 | | 114 | | 45 | | 36 |

**(4788)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.